



CIRCOLARE N. 1 – 4 LUGLIO 2017

Circolare n. 7 – 2017 dell’Ufficio Studi Tributari della FIGC

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 7 – 2017, elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Conversione in legge del D.L. n. 50 del 26 Aprile 2017 concernente disposizioni in materia finanziaria”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gabriele Gravina)





CIRCOLARE N. 7 – 2017

**Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 50 del 26 aprile 2017, concernente disposizioni urgenti
In materia finanziaria -**

Sulla G.U. n. 144 – S.O. n. 31 – del 23 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del D.L. n. 50 del 26 aprile 2017, le cui disposizioni, che possono interessare le società e le associazioni sportive affiliate alla FIGC, sono state, già, oggetto della Circolare FIGC-UST n. 5 del 5 maggio 2017.

Con la legge di conversione sono state apportate alcune modifiche che si riassumono di seguito, ad integrazione della predetta Circolare n. 5 del 2017.

Art. 1 – Disciplina dello split payment

Sono stati confermati i soggetti a cui viene estesa la disciplina dello split payment, già rilevati nella predetta Circolare n. 5.

La nuova disciplina si applica per tutte le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017. Tutte le fatture emesse prima del 1° luglio u.s. sono invece in regime ordinario.

Per quanto riguarda i fornitori dei soggetti in elenco, lo split payment si applica a tutti coloro che sono soggetti a ritenuta d'imposta; pertanto lo split payment va applicato anche per le fatture emesse dai professionisti nei confronti dei soggetti in elenco.

E' stato stabilito con il comma 1-quater dell'art. 1 del D.L. n. 50, che, a richiesta del fornitore, i cessionari e committenti devono rilasciare un documento attestante la loro assoggettabilità allo split payment; del pari se il cessionario/committente fornisce un'attestazione di assoggettabilità, il fornitore deve emettere la fattura in regime di split payment.

Se la fattura è emessa in regime di reverse charge, questo prevale sullo split payment.

E' previsto, poi, che il primo versamento dell'IVA, divenuta esigibile tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2017, da parte dei soggetti in argomento deve aver luogo entro il 16 novembre p.v. per le pubbliche amministrazioni e entro il 16 – prorogato al 18 – dicembre 2017 per tutte le altre società.

La fatturazione in regime di split payment può comportare per il fornitore dei soggetti in elenco, problemi di liquidità e di importi a credito di notevole entità. Pertanto, all'art. 1 è stato aggiunto il comma 4-bis che prevede un'accelerazione dei rimborsi IVA sia annuali che infrannuali richiesti dai soggetti che fatturano in regime di split payment.

Per ciò che concerne il comportamento dei fornitori che emettono fattura in regime di split payment, è da rilevare che nella fattura va riportata l'indicazione "scissione di pagamento".

Le fatture emesse verso le pubbliche amministrazioni devono essere elettroniche mentre verso altri soggetti in split payment potranno anche essere emesse in via tradizionale. Ovviamente, in regime di split payment il fornitore non deve versare l'IVA che ha esposto in fattura, dal momento che questa dovrà essere versata dal soggetto che riceve la fattura stessa.



Tuttavia, il fornitore rimane debitore nei confronti dell'erario e quindi deve annotare le fatture nell'apposito registro vendite con distinta annotazione che le fatture sono emesse in regime di split payment. L'ammontare dell'IVA in argomento, ovviamente, non concorre alle liquidazioni periodiche IVA.

Con decreto del 27 giugno, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2017, sono state dettate norme di attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017 e, con l'art. 5-ter sono stati ufficializzati gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti allo split payment. Gli elenchi sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e finanze.

Trattasi di 23.481 pubbliche amministrazioni, di 259 società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime, di 134 società controllate di fatto dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri e società controllate da queste ultime, di 5530 società controllate di diritto da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e società controllate da queste ultime, di 41 società quotate inserite nell'indice Ftise Mib della Borsa italiana. L'elenco verrà aggiornato entro il 15 novembre di ciascun anno.

I soggetti in elenco hanno l'obbligo di versare l'IVA indicata nella fattura emessa dal fornitore/ prestatore del servizio direttamente all'erario.

Art. 2 – Esercizio del diritto alla detrazione IVA

Nessuna modifica è stata apportata con la legge di conversione all'art. 2, se non l'indicazione che la nuova disposizione si applica alle fatture dal 1° gennaio 2017. Per le operazioni di acquisto effettuate negli anni 2015 e 2016, invece, il diritto alla detrazione rimane invariato e, cioè, scade, rispettivamente, con la dichiarazione IVA da produrre nel 2018 e con quella del 2019.

Pertanto, resta confermato che la detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto, datate dal 1° gennaio 2017, deve avvenire al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni

E' stato introdotto l'obbligo del visto di conformità – oltre che alle dichiarazioni annuali – anche alle istanze infrannuali IVA qualora si voglia utilizzare in compensazione orizzontale un importo superiore a 5.000 euro.

Viene, poi, stabilito che il mod. F 24 per la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro può essere prodotto a partire dal giorno 10, anziché dal 16, successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza. Il mod. F 24 con un credito d'imposta utilizzato in compensazione superiore all'importo massimo dei crediti compensabili, verrà scartato direttamente dal sistema telematico.

Art. 9-bis – Indici sintetici di affidabilità fiscale

La legge di conversione con l'art. 9-bis, finalizzato a favorire la collaborazione con il contribuente, ha introdotto gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isaf) che vanno sostanzialmente a sostituire gli studi di settore. Sulla base dei dati acquisiti con le dichiarazioni e di altri elementi e informazioni, coerenza nella gestione, ecc., che saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, saranno elaborati gli Isaf.



A seconda del grado Isaf – da 1 a 10 – i contribuenti ritenuti affidabili avranno diritto ad una serie di facilitazioni quali l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni di crediti IVA non superiori a 50.000 euro e non superiori a 20.000 euro per le altre imposte sui redditi, l’esclusione dall’applicazione della disciplina per le società di comodo, minor termine di decadenza – un anno – per l’accertamento, esclusione dal redditometro.

Art. 11 – Definizione liti tributarie

Le modifiche apportate dalla legge di conversione prevedono che possano essere definite le liti il cui ricorso è stato notificato alla controparte, anziché entro il 31 dicembre 2016, entro la data di entrata in vigore della nuova normativa.

Inoltre, anche i Comuni potranno, con delibera da assumere entro il 31 agosto 2017, prevedere la possibilità di definizione delle liti concernenti i tributi propri.

Art. 22 - Comma 3-bis – Spese per il personale di polizia a carico dei privati organizzatori di eventi

E’ stato introdotto, all’art. 22, il comma 3-bis che stabilisce che dal 2017 le spese del personale di polizia locale, relativo a prestazioni di servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore e promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuato dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari.

Art. 54-bis – Disciplina delle prestazioni occasionali

E’ stata introdotta una particolare disciplina in relazione alle prestazioni di lavoro occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiori a 2.500 euro.

E’ prevista una serie di diritti per il prestatore.

Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il “Libretto di famiglia”; gli altri utilizzatori, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro, mediante il contratto di prestazione occasionale.

La misura minima del compenso è pari a 9 euro l’ora.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese.



Art. 56 – Patent box

Sono state confermate le disposizioni recate dal D.L. n. 50. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2017, restano fuori dalla normativa sul patent box i marchi d'impresa mentre per i regimi già avviati nel 2015 e 2016 continua la deduzione relativa al reddito di marchi, sia ed uso diretto che in licenza, fino al termine del quinquennio e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021.

Pertanto, dal 2017 la disciplina sul patent box - per la quale potrà essere esercitata opzione con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo - potrà essere applicata soltanto su software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli e sul know how.

Si ricorda che la disciplina del patent box prevede la variazione in diminuzione nel modello "Redditi" e nel modello IRAP, pari al 50% - per il 2017 - del reddito agevolabile relativo al bene immateriale. Per l'esercizio 2015 la quota di detrazione è pari al 30% e per il 2016 al 40%.

Art. 62 – Costruzione di impianti sportivi

Modifiche sono state apportate in sede di conversione all'art. 62 del D.L. n. 50.

Tra l'altro, viene previsto che lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, *con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.*

E', poi, previsto che il progetto definitivo, nel caso d'interventi su impianti sportivi privati, debba stabilire la realizzazione delle opere di urbanizzazione relativamente ai lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio nonché un piano finanziario che dia conto dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione.

Viene diminuita da 20.000 a 16.000 posti la capienza dell'impianto nelle vicinanze del quale l'occupazione di suolo pubblico è consentita soltanto all'associazione o società sportiva utilizzatrice dello stadio.

Nell'ipotesi di impianto sportivo pubblico omologato con capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, il perimetro entro cui l'occupazione di suolo pubblico è consentita solo alla società utilizzatrice dello stadio, è ridotto da 500 a 300 metri.

Infine, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianto sportivo con capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto, sino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e fino a 100 mq. di superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.